



## Regolamento per il servizio raccolta e distruzione rifiuti

Richiamate le norme

- Della legge organica comunale;
- della legge sanitaria;
- della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LIA) e relativa legge d'applicazione cantonale (LALIA);
- della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA);
- del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato;
- del regolamento comunale

### *A) DISPOSIZIONI GENERALI*

#### **Art. 1 – Principio**

Il deposito, la raccolta e la distruzione dei rifiuti sul territorio comunale sono di competenza del Municipio. Per le zone agricole la trasformazione in concime dei rifiuti domestici ed affini, avviene in ossequio alle norme per l'igiene del suolo e dell'abitato.

#### **Art. 2 – Obbligatorietà**

La consegna dei rifiuti è obbligatoria secondo le norme del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal Municipio. Il Municipio può dispensare dall'obbligo suddetto il richiedente in grado di eliminare convenientemente i rifiuti con mezzi propri.

#### **Art. 3 – Rifiuti esclusi**

Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi:

- a) i materiali che non sono ricevuti dal centro regionale di discarica o incenerimento (materiale ingombrante e non combustibile);
- b) i rifiuti industriali di qualsiasi genere e derivazione;
- c) i materiali infiammabili ed esplosivi, i rifiuti di demolizione e di giardino, sassi, terra, imballaggi di vetro e simili;
- d) i rifiuti elencati al punto 3 a/b/c devono essere eliminati conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia e previa autorizzazione delle istanze comunali e cantonali.

#### Art. 4 – Raccolte speciali

Il Municipio può istituire servizi speciali per la raccolta separata di determinati generi di rifiuti quali il vetro, la carta, i metalli, gli olii, le pile o le batterie, i medicinali usati, per destinarli al riciclaggio o ad altri scopi. In tale caso gli utenti devono sottostare alle relative ordinanze.

#### Art. 5 – Contenitori

I rifiuti devono essere messi negli involucri prescritti dall'ordinanza municipale. Rifiuti messi in altri recipienti non verranno raccolti e il trasgressore è passabile di multa.

#### Art. 6 – Comprensorio

Il servizio viene svolto lungo le strade pubbliche, entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio. In casi particolari il Comune può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate zone, obbligando gli utenti a provvedere direttamente secondo le disposizioni che saranno indicate al riguardo.

#### Art. 7 – Depositi abusivi

E' proibito depositare spazzatura, residui, rottami e rifiuti, sia su terreno pubblico che privato, nei fiumi, nei riali, nelle cunette e nelle bocchette stradali.

E' pure vietato depositare rifiuti domestici, come pure provenienti dalla pulizia di locali o dall'esercizio di commerci, nei cestini stradali che sono esclusivamente destinati all'uso dei passanti.

### ***B) GENERE DELLA RACCOLTA***

#### Art: 8

- a) raccolta normale
- b) raccolta straordinaria

#### Art. 9 – Raccolta normale

Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, gabinetti medici ed in genere da tutte le attività a carattere commerciale.

L'ordinanza stabilirà il genere dei rifiuti ammessi per la raccolta normale.

## Art. 10 – Raccolta straordinaria

A giudizio del Municipio, che emanerà tempestivi avvisi, potranno effettuarsi raccolte straordinarie di materiale ingombrante.

## C) TASSE

### Art. 11 – Rifiuti domestici

- |  |   |   |
|--|---|---|
| a) dai fuochi                                | + | da fr. 80.– a fr. 160.– all'anno<br>da fr. 20.– a fr. 40.– all'anno per<br>componente                       |
| b) case secondarie<br>e appartamenti vacanza | + | da fr. 80.– a fr. 160.– all'anno<br>da fr. 20.– a fr. 40.– all'anno calcolato sul<br>numero dei posti letto |

Le persone sole o più persone dello stesso fuoco che beneficiano della prestazione complementare AVS/AI beneficiano di una riduzione complessiva di fr. 50.-

### Art. 12 – Rifiuti non domestici

- |  |  |
|--|--|
| a) alberghi e pensioni                             | fr. 20.– all'anno per posto letto con un<br>minimo di fr. 100.–  |
| b) esercizi pubblici con o<br>senza alloggio       | da fr. 100.– a fr. 500.– annui   |
| c) negozi, magazzini, imprese<br>artigiani, uffici | da fr. 100.– a fr. 2'000.– annui   |
| d) fabbriche                                       | da fr. 1'000.– a fr. 10'000.– (secondo quantitativo)<br>E'riservata l'esclusione ai sensi dell'art. 3b |

## PAGAMENTO

La tassa deve essere versata entro il termine di 30 giorni dalla sua intimazione.

## ***D) DISPOSIZIONI FINALI***

### **Art. 13 – Infrazioni**

Le infrazioni al presente regolamento sono possibili di multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 1'000.-, riservati eventuali azioni di risarcimento danni.

### **Art. 14 – Reclami**

Contro la tassazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dall'intimazione della tassa.

### **Art. 15 – Ricorsi**

Contro la decisione sul reclamo e contro l'imposizione di multe è dato diritto di ricorso come previsto dagli art. 145 e 148 LOC.

### **Art. 16 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento annulla le precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio Comunale il 15 aprile 1985.  
Modifiche 11.6.1991 e 5.2.1997

Approvato dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 1985.  
Modifiche 4.4.1997